

# COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO



## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 14 DEL 20.06.2018**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1** - Oggetto e finalità

**Art. 2** - Definizioni

### **CAPO II**

#### **FUNZIONI DEL COMUNE**

**Art. 3** - Compiti

### **CAPO III**

#### **STRUTTURE**

**Art. 4** – Struttura obitoriale

### **CAPO IV**

#### **ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE**

**Art. 5** - Accertamento e denuncia della causa di morte

**Art. 6** - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

**Art. 7** - Periodo di osservazione

**Art. 8** - Trasferimento durante il periodo di osservazione

**Art. 9** - Tanatoprassi e tanatocosmesi

**Art. 10** - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

**Art. 11** - Trattamenti particolari

**Art. 12** - Autorizzazione alla sepoltura

**Art. 13** - Autorizzazione alla sepoltura dei nati morti, dei prodotti abortivi e del concepimento

**CAPO V**  
**TRASPORTO FUNEBRE**

- Art. 14** - Definizione di trasporto funebre
- Art. 15** - Caratteristiche delle casse
- Art. 16** - Trattamento conservativo
- Art. 17** - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali
- Art. 18** - Autorizzazione al trasporto funebre
- Art. 19** - Trasporto di salme destinate all'insegnamento e alle indagini scientifiche
- Art. 20** - Trasporto di ossa e di ceneri
- Art. 21** - Mezzi di trasporto funebre e rimesse
- Art. 22** - Trasporto funebre tra Stati
- Art. 23** - Modalità del trasporto funebre

**CAPO VI**  
**RISCONTRO DIAGNOSTICO E IMBALSAMAZIONE**

- Art. 24** - Riscontro diagnostico
- Art. 25** - Disposizioni sull'imbalsamazione

**CAPO VII**  
**COMPOSIZIONE DEL CIMITERO**  
**PIANI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECNICHE**

- Art. 26** - Costruzione dei cimiteri
- Art. 27** - Requisiti minimi
- Art. 28** – Campi
- Art. 29** - Sepolture
- Art. 30** - Ossario e cinerario comune
- Art. 31** - Area di rispetto
- Art. 32** - Caratteristiche e dimensioni del terreno
- Art. 33** - Recinzioni
- Art. 34** - Planimetrie

**CAPO VIII**  
**DIRITTO DI SEPOLTURA E CONCESSIONI CIMITERIALI**

- Art. 35** - Diritto di sepoltura
- Art. 36** - Identificazione della sepoltura
- Art. 37** - Concessioni cimiteriali
- Art. 38** - Posizionamento lapidi e altri manufatti cimiteriali
- Art. 39** - Deposizione di fiori e corone

## **CAPO IX DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO CIMITERIALE**

- Art. 40** - Gestione del cimitero
- Art. 41** - Tariffe dei servizi cimiteriali
- Art. 42** - Manutenzione, ordine e vigilanza del cimitero
- Art. 43** - Rifiuti

## **CAPO X INUMAZIONE**

- Art. 44** - Caratteristiche
- Art. 45** - Posizionamento lapidi

## **CAPO XI TUMULAZIONE**

- Art. 46** - Caratteristiche
- Art. 47** - Modalità di assegnazione dei loculi, delle celle ossario e delle nicchie cinerarie
- Art. 48** - Durata delle tumulazioni
- Art. 49** - Loculi posti tra la parte storica e la parte nuova del cimitero
- Art. 50** - Deposito provvisorio in loculo, cella ossario o nicchia cineraria

## **CAPO XII SEPOLTURE PRIVATE**

- Art. 51** - Caratteristiche
- Art. 52** - Durata della concessione
- Art. 53** - Diritto di sepoltura
- Art. 54** - Progetti per la costruzione
- Art. 55** - Manutenzione

**CAPO XIII**  
**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 56** - Esumazioni
- Art. 57** - Estumulazioni
- Art. 58** - Destinazione delle ossa e dei resti mortali
- Art. 59** - Ricordi marmorei e di altro genere

**CAPO XIV**  
**CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

- Art. 60** - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 61** - Strutture per la cremazione
- Art. 62** - Spese per la cremazione
- Art. 63** - Cremazione di resti mortali
- Art. 64** - Conservazione delle ceneri in cimitero
- Art. 65** - Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 66** - Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 67** - Modalità di conservazione delle urne affidate
- Art. 68** - Applicazione retroattiva

**CAPO XV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 69** - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri
- Art. 70** - Informazione sulle pratiche funerarie
- Art. 71** - Sanzioni amministrative
- Art. 72** - Rinvio

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
**(Oggetto e finalità)**

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni ed i servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.
2. Il presente regolamento fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 ed alla Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, oltre che al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, alla Legge 30 marzo 2001 n. 130, al Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive varianti ed integrazioni e alla Legge Regionale 21 ottobre 2011, n. 12, che ha altresì abrogato la Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 11 recante disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione e circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998.
3. Ha pertanto lo scopo di regolare quanto lasciato alle competenze dei Comuni e, in taluni casi, di ribadire e precisare quanto riportato nelle succitate norme.

**Articolo 2**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) cadavere: il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale così come certificato dal medico necroscopo;
  - b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
  - c) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
  - d) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;
  - e) ceneri: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;
  - f) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza dell'evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. E' colui che compila la denuncia della causa di morte;
  - g) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria in modo che siano assicurate la

tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato;

- h) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;
- i) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

- j) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;
- k) feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- l) cassetta di resti ossei: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- m) urna cineraria: il contenitore di ceneri;
- n) loculo: la nicchia, posizionata anche sotto terra, per la sepoltura del defunto;
- o) cella ossario: cella per la conservazione delle cassette con resti ossei;
- p) nicchia cineraria: cella per la conservazione delle urne cinerarie;
- q) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;
- r) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;
- s) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.



## CAPO II FUNZIONI DEL COMUNE

### Articolo 3 (Compiti)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:
  - a) rilascia le autorizzazioni previste per legge;
  - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
  - c) adotta il Regolamento di Polizia Mortuaria;
  - d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, rivolgendosi ai soggetti che esercitano l'attività funebre secondo il criterio della turnazione.
2. In particolare il presente Regolamento di Polizia Mortuaria:
  - a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo del cimitero e delle strutture obitoriali;
  - b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di mineralizzazione, nonché le modalità di inumazione e tumulazione;
  - c) fissa le modalità e la durata delle concessioni;
  - d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione della normativa vigente;
  - e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, nonché le caratteristiche delle urne cinerarie e le loro modalità di conservazione;
  - f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.
3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.

## CAPO III STRUTTURE

### Articolo 4 (Struttura Obitoriale)

1. All'interno del cimitero è ubicata la struttura obitoriale, ovvero i locali di cui dispone il Comune, aventi i requisiti strutturali definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12/2011, per ricevere e tenere in osservazione le salme delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari o se l'abitazione viene dichiarata inadatta dal medico curante che constata il decesso.
2. Presso la struttura obitoriale è assicurato altresì lo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - a) il riscontro diagnostico;
  - b) le autopsie giudiziarie;
  - c) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
  - d) i trattamenti conservativi di cui all'articolo 16;
  - e) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi, nei limiti e modalità stabiliti dalla normativa vigente;
  - f) la custodia del cadavere.
3. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

**CAPO IV**  
**ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE**

**Articolo 5**  
**(Accertamento e denuncia della causa di morte)**

1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla constatazione del decesso.
3. La denuncia al Sindaco della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie), è fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso dal medico curante mediante la compilazione della scheda ISTAT e, in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
5. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.
6. I familiari o chi per loro devono provvedere a denunciare all'Ufficiale di Stato Civile la morte dei congiunti il più presto possibile e comunque entro 24 ore dal decesso.

**Articolo 6**  
**(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)**

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

**Articolo 7**  
**(Periodo di osservazione)**

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").
4. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorsi i periodi di osservazione e che siano stati espletati i controlli e le verifiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
  - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dal medico curante che constata il decesso;
  - b) presso la struttura obitoriale.
6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata adeguata sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
7. Solo quando l'osservazione del cadavere venga effettuata presso la struttura obitoriale, sarà cura del Comune garantire il servizio di sorveglianza continuo.
8. Il servizio di sorveglianza di cui al precedente punto 7, potrà essere assicurato anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.
9. Qualora il periodo di osservazione venga effettuato presso la struttura obitoriale, ai congiunti o altri aventi titolo sarà garantito l'accesso alla stessa per assistere il cadavere.

## **Articolo 8**

### **(Trasferimento durante il periodo di osservazione)**

1. Durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 7, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito dal domicilio del defunto, alla struttura obitoriale cimiteriale sita anche in Comune diverso, o alla Casa funeraria.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

**Articolo 9**  
**(Tanatoprassi e tantocosmesi)**

1. Nei limiti e modalità stabiliti dalla normativa vigente, i trattamenti di tanatoprassi e tantocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 7 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 5.
  
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

**Articolo 10**  
**(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)**

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

**Articolo 11**  
**(Trattamenti particolari)**

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g) della L.R. 12/2011, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria detta le prescrizioni a tutela della salute.
2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria e al Comune.

**Articolo 12**  
**(Autorizzazione alla sepoltura)**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile).
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 6.

## Articolo 13

### (Autorizzazione alla sepoltura dei nati morti, dei prodotti abortivi e del concepimento)

1. Per i nati morti (coloro che hanno superato le 28 settimane di gestazione al momento del parto), ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti e quelle previste dal D.P.R. n. 285/90.
2. L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alla 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento o cremazione all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

**CAPO V**  
**TRASPORTO FUNEBRE**

**Articolo 14**  
**(Definizione di trasporto funebre)**

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 7, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

**Articolo 15**  
**(Caratteristiche delle casse)**

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione, della esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite da normativa regionale e dai relativi regolamenti disciplinanti la materia.
2. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.
3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

**Articolo 16**  
**(Trattamento conservativo)**

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.



3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

### **Articolo 17**

#### **(Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali)**

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi del presente articolo.

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio e deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
3. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la relativa autorizzazione deve restare in consegna al vettore durante tutto il tragitto.
4. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

## **Articolo 18**

### **(Autorizzazione al trasporto funebre)**

1. Il trasporto funebre di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 285/1990.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto se il Comune di destinazione è situato entro i confini della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.
4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per la cerimonia funebre o per il tributo di speciali onoranze, l'autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci degli stessi.
5. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per essere cremata e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico atto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.  
All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente punto 1.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertata l'osservanza delle norme igienico sanitarie.
7. L'autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto deve essere consegnata al custode del cimitero.

## **Articolo 19**

### **(Trasporto di salme destinate all'insegnamento e alle indagini scientifiche)**

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune delle salme destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

**Articolo 20**  
**(Trasporto di ossa e di ceneri)**

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Sindaco.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
4. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

**Articolo 21**  
**(Mezzi di trasporto funebre e rimesse)**

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati in possesso dei requisiti definiti da normativa regionale e dai relativi regolamenti disciplinanti la materia anche nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

**Articolo 22**  
**(Trasporto funebre tra Stati)**

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata della documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.

### **Articolo 23**

#### **(Modalità del trasporto funebre)**

1. I trasporti funebri nel territorio comunale e da Comune a Comune saranno eseguiti da terzi incaricati direttamente dai cittadini interessati.

2. I metodi ed i mezzi di trasporto delle salme devono essere tali da garantire il decoro del servizio.
3. L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme.
4. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta delle salme stesse su automezzo in transito.

**CAPO VI**  
**RISCONTRO DIAGNOSTICO E IMBALSAMAZIONE**

**Articolo 24**  
**(Riscontro diagnostico)**

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
4. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

**Articolo 25**  
**(Disposizioni sull'imbalsamazione)**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione delle salme devono essere eseguiti, sotto il controllo di un medico delegato dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di una salma l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.
  - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

**CAPO VII**  
**COMPOSIZIONE DEL CIMITERO**  
**PIANI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECNICHE**

**Articolo 26**  
**(Costruzione dei cimiteri)**

1. Ai sensi dell' articolo 337 del regio decreto 1265/1934, il Comune ha obbligatoriamente realizzato il cimitero comunale.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione del cimitero è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.
3. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
4. La redazione dei progetti terrà conto delle norme vigenti in materia.
5. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento o di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.  
Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, nonché impianti tecnici.
6. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del "complesso", sia gli edifici dei servizi generali.

**Articolo 27**  
**(Requisiti minimi)**

1. Nel cimitero comunale sono obbligatoriamente presenti:
  - un campo di inumazione;
  - un campo di inumazione speciale;
  - un ossario comune e un cinerario comune.
2. Nel cimitero comunale è presente una camera mortuaria all'interno della struttura obitoriale.
3. Nel cimitero comunale vengono realizzati:
  - a) loculi per la tumulazione di feretri;
  - b) celle ossario per la tumulazione di cassette contenenti resti ossei;



- c) nicchie cinerarie per la tumulazione di urne cinerarie.
4. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto.

## **Articolo 28**

### **(Campi)**

1. I campi sono aree cimiteriali destinate all'inumazione e sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi in relazione a quanto stabilito dal piano cimiteriale e comunque procedendo senza soluzione di continuità.
3. Nei campi viene praticato un solo tipo di sepoltura.

## **Articolo 29**

### **(Sepolture)**

1. Nel cimitero sono presenti le seguenti sepolture:
  - a. sepolture ad inumazione ovvero quelle in cui il feretro viene posto direttamente nel terreno destinato dal piano cimiteriale a tale funzione, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito, dal piano cimiteriale e comunque in via ordinaria in 10 anni;
  - b. sepolture a inumazione speciale ovvero quelle destinate all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie alla fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale, ai sensi della Circolare Ministeriale della Sanità n. 10 del 31.07.1998, può essere: per esumati al termine del periodo di ordinaria inumazione abbreviato a 5 anni e riducibile a 2 con uso di apposite sostanze biodegradanti; per estumulati al termine del periodo di ordinaria tumulazione di 20 anni: abbreviato a 5 anni riducibile a 2 con uso di apposite sostanze biodegradanti; per estumulazioni straordinarie: 10 anni.
  - c. sepoltura a tumulazione ovvero quelle poste in loculi, celle ossario e nicchie cinerarie di cemento armato, ove, rispettivamente, i feretri, le cassette di resti ossei e le urne cinerarie vengono deposte e poi murate, previa presentazione di regolare istanza da parte dei congiunti o di chi per essi.

In ogni caso per la tumulazione di resti ossei e ceneri non è necessaria la muratura di chiusura, ma è sufficiente la collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

- d. sepolture private, a tumulazione come il precedente punto c., costruite nel cimitero, previa concessione da parte del Comune delle relative aree a privati o enti.

### **Articolo 30**

#### **(Ossario e cinerario comune)**

1. L'ossario comune e il cinerario comune sono separati e consistono in un manufatto destinato a raccogliere, in perpetuo e in modo collettivo, le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché le ceneri provenienti da cremazione per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure le ceneri non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

### **Articolo 31**

#### **(Area di rispetto)**

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del regio decreto 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 130/2001 e dall'articolo 28 della legge 166/2002 e successive modificazioni.
2. L'area di rispetto è individuata considerando:
  - la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
  - la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
  - la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.
3. Il cimitero esistente ha ottenuto la riduzione della fascia di rispetto a 50 metri.
4. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art 338 del regio decreto 1265/1934, come modificato dall'art. 28 della legge 166/2002 e fatta salva ogni eventuale previsione futura.

### **Articolo 32**

#### **(Caratteristiche e dimensioni del terreno)**

1. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità di deflusso per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione delle salme.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

2. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da

essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

3. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
4. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.
5. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui al successivo articolo 57.
6. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
7. Nelle aree poste ad inumazione, non devono essere calcolati gli spazi eventualmente riservati:
  - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
  - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
  - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
  - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

### **Articolo 33 (Recinzioni)**

1. Il cimitero è recintato lungo tutto il perimetro da un muro o altra idonea recinzione dal piano esterno, con un'altezza non inferiore a 2.50 cm.

### **Articolo 34 (Planimetrie)**

1. Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria (stato di fatto e di previsione), in scala

rappresentativa adeguata del cimitero esistente nel territorio del Comune.

2. Le planimetrie devono essere aggiornate con continuità, in modo da evidenziare qualsiasi operazione di variazione dell'assetto dello stato di fatto, ogni cinque anni.

Il piano cimiteriale deve valutare le necessità di future sepolture per non meno di 20 anni.

**CAPO VIII**  
**DIRITTO DI SEPOLTURA E CONCESSIONI CIMITERIALI**

**Articolo 35**  
**(Diritto di sepoltura)**

- 1) Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, **indistintamente per l'inumazione o la tumulazione**, solo e tassativamente:
- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza anche per brevi periodi;
  - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal Comune;
  - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;
  - e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, se aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
  - g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone nate nel Comune o che abbiano avuto in esso la prima residenza anagrafica;
  - h) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado sepolti nel cimitero;
- solo ed esclusivamente per la tumulazione in cella ossario o nicchia cineraria**, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 46, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti punti da a) ad h);
- solo ed esclusivamente per l'inumazione:**
- i cadaveri delle persone che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti punti da a) ad h).

**Articolo 36**  
**(Identificazione della sepoltura)**

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 46.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di sistema di

identificazione resistente agli agenti atmosferici.

**Articolo 37**  
**(Concessioni cimiteriali)**

1. Nelle aree cimiteriali a tumulazione, prima di qualsiasi seppellimento, dovrà essere effettuata regolare domanda per l'ottenimento della concessione d'uso la cui durata è così definita:

<b>a</b> – aree per tombe di famiglia	anni 99
<b>b</b> – tumulazione in loculo	anni 40
<b>c</b> – tumulazione in cella ossario e nicchia cineraria	anni 30;

2. La concessione è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà altresì alla sottoscrizione del relativo contratto.
3. La domanda di concessione deve essere corredata dal versamento della tariffa in vigore, fissata dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 38**

#### **(Posizionamento lapidi e altri manufatti cimiteriali)**

1. Sulle aree ad inumazione possono, dopo il seppellimento e trascorso il periodo di assestamento del terreno, essere depositate lapidi nell'osservanza delle norme igieniche, delle condizioni dettate dal presente Regolamento all'articolo 46 e dal Piano Cimiteriale. L'area della fossa non può essere coperta per più di due terzi, indipendentemente dalle misure massime di ingombro del copritomba.
2. Prima del posizionamento bisognerà comunicare al Sindaco l'intervento di esecuzione allegando copia del disegno dell'opera per l'ottenimento del relativo nulla osta.  
In caso di non conformità delle opere, previa diffida agli interessati alla rimozione entro il termine di giorni trenta dalla notifica, si provvederà d'ufficio con ordinanza del Sindaco e con diritto di piena rivalsa e rimborso dei relativi oneri.
3. Le opere di cui al presente articolo devono essere mantenute dagli interessati e quindi la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa
4. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, previa diffida, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni, agli eventuali parenti o responsabili, per la rimozione dei manufatti pericolanti o per la loro manutenzione, si provvederà d'ufficio con ordinanza del Sindaco e con diritto di piena rivalsa e rimborso dei relativi oneri, con le modalità di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
5. Alla realizzazione o posizionamento di manufatti cimiteriali (esclusi quelli soggetti a concessione novantanovenale) non trova applicazione la disciplina urbanistico-edilizia ma quella del presente regolamento e delle planimetrie allegate al piano cimiteriale.

### **Articolo 39**

#### **(Deposizione di fiori e corone)**

1. Sulle sepolture ad inumazione e su quelle a tumulazione si possono deporre fiori e corone purché non ingombrino i passaggi e le sepolture vicine e siano molto contenute in altezza.
2. Tutte le installazioni sporgenti, sia verticali che orizzontali o poste in altezza, potranno sporgere

per non più di cm 10 e non dovranno causare intralcio o danno al passaggio.



**CAPO IX**  
**DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO CIMITERIALE**

**Articolo 40**  
**(Gestione del cimitero)**

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione del cimitero nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Nel cimitero comunale è assicurato un servizio di custodia con le modalità individuate dal Comune.
3. Si assicura con il servizio di custodia la conservazione per ogni cadavere dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile e l'annotazione su apposito registro, in duplice esemplare, i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato o cremato, nonché le relative variazioni.
4. Il registro di cui al presente articolo deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

**Articolo 41**  
**(Tariffe dei servizi cimiteriali)**

1. La Giunta Comunale fissa le tariffe dei servizi cimiteriali inerenti le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni, che devono essere versate da parte dei richiedenti, prima della loro esecuzione, anche nel caso di sepolture private, nonché prevedere incentivi per la cremazione.

**Articolo 42**  
**(Manutenzione, ordine e vigilanza del cimitero)**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
2. L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, ove ricorra il caso, controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. Sono vietate affissioni o qualsiasi tipo di annuncio, nonché offerte e vendite in prossimità dei cimiteri.
4. Nessun intervento potrà essere effettuato senza l'autorizzazione del Comune e saranno comunque consentiti solo lavori di finitura, nonché lavori murari strettamente indispensabili, da espletarsi al di fuori dei giorni festivi o di pubbliche onoranze.

5. Per qualsiasi esecuzione di lavori riconosciuti necessari dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima ha la facoltà di far asportare temporaneamente le salme dalle sepolture, per il tempo strettamente necessario ai lavori stessi.
6. Di detti lavori è dato avviso per iscritto agli interessati e tutte le spese saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

**Articolo 43**  
**(Rifiuti)**

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e quindi devono essere smaltiti nel rispetto della relativa normativa.

## **CAPO X INUMAZIONE**

### **Articolo 44 (Caratteristiche)**

1. Le sepolture ad inumazione di cui al precedente articolo 29, relative a salme di persone di oltre dieci anni di età, devono avvenire in fossa scavata a due metri di profondità, dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Nella parte più profonda le fosse devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazioni di salme di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. I vialetti tra i posti tomba non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi di scolo destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

### **Articolo 45 (Posizionamento lapidi)**

1. Sulle fosse ad inumazione è consentita l'installazione di modeste lapidi, a cura dei parenti richiedenti, delle misure indicate.
2. L'estensione della lastra copri tomba non deve essere superiore ai due terzi della fossa (comprese cordonature, fioriere, piante ornamentali di altezza inferiore a metri uno ed eventuali accessori), con una parte di vuoto.
3. Per le fosse ad inumazione dei bambini di età inferiore ai 10 anni, le misure massime consentite per l'installazione di lapidi sono mt. 0,40 x 1,00 x 0,13.
4. Le misure per l'esecuzione delle lapidi devono essere rispettate nei termini sopra indicati.

## CAPO XI TUMULAZIONE

### Articolo 46 (Caratteristiche)

1. Nelle sepolture a tumulazione di cui al precedente articolo 29, lettera c., per ogni loculo può essere accolto un solo feretro, per ogni cella ossario può essere accolta una sola cassetta con resti mortali/ossa e per ogni nicchia cineraria può essere accolta una sola urna cineraria.  
A richiesta dei congiunti o di chi per loro, potrà essere concesso l'uso di cella ossario anche per la tumulazione di urne cinerarie purché le dimensioni di quest'ultime siano compatibili.
2. Tuttavia all'interno del loculo, oltre ad un feretro ed anche in tempi successivi, previa istanza scritta riportante il nulla-osta da parte del concessionario o suo erede, potrà essere concessa, da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, l'autorizzazione per la collocazione di cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie, massimo 2 cassette o urne.  
Tale collocazione sarà consentita per la durata residuale della concessione in essere.
3. Anche all'interno delle celle ossario e delle nicchie cinerarie, ed anche in tempi successivi, previa istanza scritta riportante il nulla-osta da parte del concessionario o suo erede, potrà essere concessa, da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, l'autorizzazione per la collocazione di altre cassette con resti ossei o di altre urne cinerarie, massimo una cassetta e massimo n. 2 urne cinerarie.  
Tale collocazione sarà consentita per la durata residuale della concessione in essere.
4. La Giunta Comunale potrà stabilire che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2. e 3. siano subordinate al pagamento di una tariffa all'uopo definita.
5. L'eventuale ispezione necessaria per consentire quanto previsto ai precedenti commi 2. e 3., comporterà il pagamento anticipato della relativa tariffa di apertura e chiusura del loculo, cella ossario o nicchia cineraria, che resta comunque a carico del richiedente, a prescindere dall'esito dell'ispezione stessa.
6. La concessione per le sepolture di cui al comma 1. del presente articolo è consentita esclusivamente al verificarsi del decesso. E' vietato effettuare la concessione in uso di loculi, celle ossario e nicchie cinerarie a favore di persone ancora in vita.
7. I loculi, le celle ossario e le nicchie cinerarie devono essere costruiti nel rispetto di ogni normativa in materia ed ogni loculo, cella ossario e nicchia cineraria deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro e alle cassette ed urne.
8. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.
9. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **Articolo 47**

### **(Modalità di assegnazione dei loculi, delle celle ossario e delle nicchie cinerarie)**

1. Tutti i loculi, le celle ossario e le nicchie cinerarie verranno assegnati su indicazioni dei richiedenti, secondo le previsioni delle planimetrie allegate al piano cimiteriale che riproducono l'esistente.
2. Nella tariffa di concessione sono comprese le murature e le lastre di chiusura sulla quale i concessionari a loro spese potranno far incidere una epigrafe ed il nome del defunto.  
Non sono consentite sostituzioni delle lastre di chiusura fornite dal Comune.

## **Articolo 48**

### **(Durata delle tumulazioni)**

1. Oltre a quanto stabilito all'art. 37, le tumulazioni effettuate in data successiva alla concessione autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, hanno comunque durata di 40 anni dalla stessa data di concessione.  
Alla scadenza dei 40 anni, l'atto di concessione sarà rinnovato a richiesta degli interessati, per il periodo residuo a maturare i 40 anni dalla tumulazione, versando un canone proporzionale al tempo di utilizzo più le spese contrattuali.

## **Articolo 49**

### **(Loculi, celle ossario e nicchie cinerarie liberati a seguito di estumulazione o per rinuncia dei concessionari)**

1. I loculi, le celle ossario e le nicchie cinerarie liberati a seguito di estumulazione ordinaria o straordinaria (a richiesta dei concessionari) prima della scadenza del termine di concessione, ritornano in pieno possesso del Comune che può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della relativa autorizzazione.
2. In tal caso, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso rispetto la tariffa versata all'epoca della concessione.
3. Quanto previsto dal presente articolo troverà applicazione anche nel caso in cui il concessionario o suoi eredi rinuncino alla concessione ottenuta senza che la stessa abbia avuto seguito.

## **Articolo 50**

### (Deposito provvisorio in loculo, cella ossario e nicchia cineraria)

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro potrà essere provvisoriamente depositato in uno degli appositi loculi, eventualmente a disposizione del Comune, previo pagamento di apposita tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) a coloro che richiedono la concessione in uso di un'area per costruire una sepoltura privata, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, fino ad un massimo di trentasei mesi eventualmente prorogabile di ulteriori dodici.
4. La tariffa del deposito è calcolata con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione al giorno della effettiva estumulazione.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette con resti ossei e urne cinerarie.

**CAPO XII**  
**SEPOLTURE PRIVATE**

**Articolo 51**  
**(Caratteristiche)**

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni che per le estumulazioni.
3. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere contemplate nel piano cimiteriale.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

**Articolo 52**  
**(Durata della concessione)**

1. Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
4. Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
5. Alla scadenza della concessione in uso dell'area ove è costruita la sepoltura privata gli interessati dovranno chiederne la conferma.

La mancanza di tale atto costituirà legale presunzione di abbandono e quindi la sepoltura cadrà nella libera disponibilità del Comune, previo avviso pubblico.

La riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di ulteriore somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.



**Articolo 53**  
**(Diritto di sepoltura)**

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.
2. Il diritto di uso delle sepolture private concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
3. Il diritto di sepoltura si esercita dandone comunicazione al Comune e fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il Comune verificato il rispetto del presente articolo disporrà l'espletamento del servizio di tumulazione con le modalità di cui al precedente articolo 41.

4. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari o comunque nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 46.

#### **Articolo 54**

##### **(Progetti per la costruzione)**

1. I progetti per la costruzione di sepolture private a tumulazione (soggette a concessione novantannenale) devono essere approvate in applicazione delle normative vigenti in materia edilizia e di polizia mortuaria.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella sepoltura.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

#### **Articolo 55**

##### **(Manutenzione)**

1. Le spese di manutenzione delle sepolture private sono in solido a carico dei privati concessionari.
2. In caso di mancata manutenzione ed incuria si provvederà secondo quanto disposto al precedente articolo 42.

**CAPO XIII**  
**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Articolo 56**  
**(Esumazioni)**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, termine minimo stabilito dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno e previo parere favorevole dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.
4. L'avviso agli interessati relativo alle operazioni verrà reso pubblico a mezzo affissione all'albo comunale e mediante altre fonti di informazione.
5. Le esumazioni straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, possono essere effettuate solo su disposizione dell'autorità giudiziaria con l'osservanza delle disposizioni eventualmente stabilite dalla stessa. Le esumazioni straordinarie possono, inoltre, essere autorizzate dal Sindaco, su istanza degli eredi, tenuto conto delle condizioni igienico-sanitarie, della collocazione della sepoltura e conseguente fattibilità tecnica dell'intervento. Il Sindaco prescrive le misure di volta in volta indispensabili sentita l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria ove necessario per motivi di sanità pubblica.

Tali esumazioni non possono essere eseguite:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico delegato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

6. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

**Articolo 57**  
**(Estumulazioni)**

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione

novantanovenale, si eseguono allo scadere del periodo della concessione comunque non prima di 20 anni e sono autorizzate dal Sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione novantanovenale, devono essere, qualora le salme non siano adeguatamente mineralizzate, inumati, per un termine minimo di almeno cinque anni, dopo che nella cassa metallica sia stata praticata un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione della salma stessa.

Qualora la salma non venga inumata, si dovrà procedere con la cremazione.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Sindaco che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria ove necessario per motivi di sanità pubblica. Per le estumulazioni straordinarie prima del termine di 20 anni la reinumazione deve essere di durata non inferiore a 10 anni.
4. E' vietato eseguire sulle salme tumulate non mineralizzate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
5. L'incaricato del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

### **Articolo 58**

#### **(Destinazione delle ossa e dei resti mortali)**

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune dove è prevista la forma indistinta, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle in celle ossario avute in concessione, con le modalità previste dal precedente articolo 48 e dal precedente capo XI o collocarli in sepoltura privata.  
In questi casi le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto.
2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria così come previsto ai precedenti articoli 56 e 57.
3. La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria è consentita previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al precedente comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del precedente comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune.  
Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

6. L'autorizzazione di cui al precedente comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.
7. Per l'affidamento e la conservazione delle ceneri di cui al precedente comma 3, si applicano le disposizioni del successivo articolo 65.

#### **Articolo 59**

##### **(Ricordi marmorei e di altro genere)**

1. Tutti i ricordi marmorei e di altro genere collocati sulle sepolture in campo ad inumazione e sui loculi, se non ritirati dai parenti, preventivamente avvisati a mezzo avviso pubblico, entro tre mesi dall'esumazione o dall'estumulazione, si riterranno abbandonati e rimarranno a disposizione del Comune.

**CAPO XIV**  
**CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

**Articolo 60**  
**(Autorizzazione alla cremazione)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), da quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria. previa acquisizione del nulla osta delle stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.

2. Il Comune si dota di apposito registro in cui sono annotate le autorizzazioni alla cremazione rilasciate.
3. La volontà del defunto alla cremazione è manifestata mediante disposizione testamentaria (tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa) o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Tale volontà è manifestata mediante processo verbale reso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o del Comune di decesso.

Solo ed esclusivamente in presenza di particolari circostanze, la volontà alla cremazione potrà essere manifestata dai familiari del defunto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Nel caso in cui la volontà sia manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

4. Per i minori e per le persone interdette, la volontà alla cremazione è manifestata dai legali rappresentanti.
5. Per coloro i quali che al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

Tale dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentate dell'associazione.

Sono esclusi i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.

#### **Articolo 61**

##### **(Strutture per la cremazione)**

1. Il servizio di cremazione per il Comune di Muzzana del Turgnano viene fornito da strutture esterne.



**Articolo 62**  
**(Spese per la cremazione)**

1. Le spese di cremazione e tutti gli oneri ad essa conseguenti sono a carico degli esecutori testamentari o comunque dei richiedenti il servizio.
2. Nei casi di indigenza accertata del defunto, le spese derivanti dalla cremazione e tutti gli eventuali oneri ad essa conseguenti possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di residenza del deceduto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

**Articolo 63**  
**(Cremazione di resti mortali)**

1. Il Sindaco, previo assenso del coniuge e, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso, può autorizzare la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e dei resti mortali tumulati da almeno venti anni, relativi a persone che siano decedute dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 285/90.  
In ogni caso si seguono le disposizioni delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1 del precedente articolo 60.

**Articolo 64**  
**(Conservazione delle ceneri in cimitero)**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel cimitero le urne troveranno posto entro le nicchie cinerarie o le celle ossario purché compatibili per dimensioni, nonché in quelle poste nelle sepolture private, o nel cinerario comune.

**Articolo 65**  
**(Affidamento e dispersione delle ceneri)**

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria come l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

L'autorizzazione, accompagnata da copia della dichiarazione di cui al successivo punto 7, viene redatta in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Comune competente al rilascio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, al Comune di ultima residenza del defunto.

3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.
5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione.  
La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
6. Il Comune si dota di apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:
  - a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
  - b) l'esecutore testamentario;
  - c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

**Articolo 66**  
**(Luoghi di dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:
  - a) in natura;
  - b) in aree private;
2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi

La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.

3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.
4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.
5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.
6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

#### **Articolo 67**

##### **(Modalità di conservazione delle urne affidate)**

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.
3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri.  
In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.
4. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.

**Articolo 68**  
**(Applicazione retroattiva)**

1. Le ceneri già collocate nel cimitero alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente capo.

**CAPO XV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 69**  
**(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)**

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

**Articolo 70**  
**(Informazione sulle pratiche funerarie)**

1. Il Comune in cooperazione con la Regione e con le strutture sanitarie presenti sul territorio, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, nonché alle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente.

**Articolo 71**  
**(Sanzioni amministrative)**

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative determinate dalla L.R. 12/2011.
2. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.  
Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 9.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune che ne introita i relativi proventi.

## Articolo 72

### (Rinvio)

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello già in vigore, a far data dalla sua approvazione definitiva.

Eventuali modifiche allo stesso saranno possibili con la stessa procedura che ne ha consentito l'approvazione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente.

\*\*\*\*\*